

AGGIORNAMENTI SULLE NOVITA' NORMATIVE

Ultimo aggiornamento: **30 dicembre 2017**

- **Semplificare la burocrazia: Spid Foia Scia** agosto 2015 – maggio 2016
 - **Norme su "Libretto di famiglia" e "Prestazioni occasionali"** agosto 2017
 - **Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2017**
 - **Libretti al portatore, addio dal 4 luglio 2017: obbligo di estinguerli entro fine 2018**
 - **UNIONI CIVILI e CONVIVENZE DI FATTO**
 - **Nuove regole per il bilancio dello Stato D.lgs. n. 90/2016 e d.lgs. n. 93/2016**
 - **Approvata la legge su unioni civili e convivenze Legge 20 maggio 2016, n. 76**
 - **Mutui ai consumatori, vendita diretta dell'immobile in caso di inadempimento D.lgs. n. 72/2016**
 - **Premi di risultato tassati al 10% Tassazione agevolata sui premi di risultato**
 - **Approvata in via definitiva la revisione della Costituzione G.U. 15 aprile 2016, n. 88**
 - **Divieto di anatocismo bancario Legge 8 aprile 2016, n. 49**
 - **TEMA : DEPENALIZZAZIONE DI REATI DATA: 9 febbraio 2016**
 - **APPUNTI SINTETICI SU NASPI E CONTRATTO DI LAVORO A TUTELE CRESCENTI**
 - **PARTECIPAZIONE DELLE BANCHE A SOCIETA' NON FINANZIARIE**
 - **nuove norme sulla trasparenza delle pubbliche amministrazioni DATA: 16 febbraio 2013**
 - **Nuove norme sull'apprendistato DATA: 12 aprile 2012**
 - **Nuove norme sulle autocertificazioni DATA: 26 gennaio 2012**
 - **La riforma che cancella le differenze tra figli legittimi e naturali DATA: 25 ottobre 2011**
 - **NUOVE NORME SUL CONDOMINIO DATA: 27 gennaio 2011**
 - **LA MEDIAZIONE CIVILE DATA: 7 novembre 2010**
 - **La somministrazione di lavoro DATA: 5 novembre 2010**
 - **Obbligo scolastico - età lavorativa DATA: 2 novembre 2010**
-

Semplificare la burocrazia: [Spid](#) [Foia](#) [Scia](#)

Grazie alla riforma della Pubblica Amministrazione ([legge 7 agosto 2015, n. 124](#) c.d. “legge Madia”) i servizi al cittadino sono stati digitalizzati.

Con il Sistema Pubblico d’Identità Digitale (SPID) basta un solo account per accedere a tantissimi servizi online della Pubblica Amministrazione, via web e senza fare code, con un’unica Identità Digitale (username e password) utilizzabile da computer, tablet e smartphone.

ECCO A COSA PUOI ACCEDERE CON SPID

[Servizi online Inail](#) [Servizi online dell’Agenzia delle Entrate](#) [Servizi online delle Università Italiane](#) [Servizi online Inps rivolti al cittadino](#) (Bonus Mamma e Bonus Nido) [Servizi online ACI](#)

Per scoprire gli altri servizi disponibili vai sul sito del tuo Comune

Con il Freedom of Information Act (FOIA, [decreto legislativo n. 97 del 2016](#)), la nuova legge sul diritto di conoscere, oggi si può accedere ai documenti e ai dati raccolti dalle pubbliche amministrazioni.

Il “diritto di conoscere” è il diritto di tutti i cittadini di accedere ai dati e ai documenti che le Pubbliche Amministrazioni possiedono, con alcune limitazioni o esclusioni a tutela di interessi pubblici (come ordine e sicurezza pubblica) o privati (come la privacy o la segretezza della corrispondenza)

L’**accesso civico generalizzato**, istituito dalla normativa FOIA, differisce dalle altre due principali tipologie di accesso già previste dalla legislazione.

1) diritto di accesso procedimentale o documentale (legge n. 241/1990), richiedeva di dimostrare di possedere un interesse qualificato: il FOIA non lo richiede.

2) diritto di accesso civico “semplice” (d. lgs. n. 33/2013), consentiva di accedere solo alle informazioni che rientrano negli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge; il FOIA da accesso a tutti i dati e i documenti.

Rrichiesta di accesso: rivolgersi via mail, PEC o posta tradizionale, a:

- l’ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti che vuoi richiedere
- l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) della Pubblica Amministrazione che pensi detenga i dati, le informazioni o i documenti che vuoi richiedere
- l’ufficio che l’Amministrazione ha indicato come destinatario delle richieste di accesso generalizzato, nella sezione Amministrazione Trasparente / Altri Contenuti / Accesso Civico del suo sito istituzionale

La richiesta di accesso non deve essere motivata e non c’è obbligo di specificare la propria qualifica. Invio elettronico della documentazione a costo zero; richiesta di copia cartacea rimborsando i costi all’amministrazione. **Risposta entro 30 giorni. Il rifiuto** deve avere una **motivazione tra quelle previste dalla legge**. Chi non condivide le motivazioni del rigetto o non riceve risposta in 30 giorni può **richiedere il riesame interno al Responsabile per la trasparenza** della PA o al **difensore civico**, oppure fare **ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale**.

Con la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), si può richiedere il permesso a cominciare i lavori per avviare un’attività commerciale o avviare interventi edilizi in maniera semplice e veloce: tempi e regole certi, riduzione di costi e adempimenti, modulistica più semplice e valida su tutto il territorio nazionale.

Oggi, con la nuova SCIA, **i cittadini non sono più tenuti a fornire**:

- certificati, atti e documenti che la Pubblica Amministrazione già possiede (come le certificazioni di titoli di studio o professionali, la certificazione antimafia, etc.)
- dati e adempimenti non previsti dalla legge (come il certificato di agibilità dei locali per l’avvio di un’attività commerciale o produttiva, o relazioni tecniche dettagliate con la descrizione dei locali e delle attrezzature per aprire un pubblico esercizio), che vengono sostituite da una semplice dichiarazione di conformità
- autorizzazioni, segnalazioni e comunicazioni preliminari all’avvio dell’attività. Ci pensa lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) ad acquisirle: è sufficiente presentare le altre segnalazioni/comunicazioni in allegato alla SCIA unica (SCIA più altre segnalazioni o comunicazioni) o la domanda di autorizzazioni in allegato alla SCIA condizionata (SCIA più autorizzazioni).

Norme su "Libretto di famiglia" e "Prestazioni occasionali"

Legge 21 giugno 2017, n. 96 di conversione del [decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50](#)

Prestazioni di lavoro occasionale: strumenti utilizzabili da chi vuole intraprendere attività lavorative in modo **sporadico e saltuario**.

<https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=51098>

Prestazioni di lavoro occasionale: **LIBRETTO FAMIGLIA**

Il Libretto famiglia può essere usato solo da **persone fisiche che non esercitano attività professionale o d'impresa** per mettere in regola e retribuire i **collaboratori domestici**, i **giardinieri**, gli **addetti alle pulizie** e alla **manutenzione**, i **domestici**, le **badanti**, gli **assistenti domiciliari** per le persone con disabilità, gli **insegnanti privati** e le **babysitter**. **Vietato utilizzarlo** per lavoratori con cui ci sia stato **negli ultimi sei mesi**, un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

Il lavoratore ha diritto a: riposo settimanale, assicurazione contro gli infortuni, iscrizione alla gestione pensionistica separata.

Compenso minimo se si usa il Libretto famiglia: **10 euro all'ora**. Al lavoratore andranno **8 euro**, 1,65 euro finiranno alla Gestione separata Inps, 0,25 all'Inail; 0,10 per i costi di gestione. **Compenso massimo annuale** del lavoratore: **5.000 euro da diverse famiglie**, 2.500 euro da una singola famiglia, al netto di contributi, assicurazioni e costi di gestione. **Ogni famiglia può pagare un massimo di 5000 euro l'anno** ai vari prestatori d'opera

Limite orario: **non oltre le 280 ore l'anno**. I tagliandi sono esenti dalle imposte sul reddito; valgono per determinare il reddito necessario al rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno per stranieri.

Categorie di lavoratori ammesse ad usarlo: **titolari di pensione** di vecchiaia o di invalidità; **giovani con meno di 25 anni**, se **regolarmente iscritti** a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado o all'università; **disoccupati**, (articolo 19 decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150); **percettori di prestazioni integrative del salario** (Cassa integrazione), di **"reddito di inclusione"** (REI o SIA) o altre prestazioni di sostegno del reddito.

Per utilizzarlo: **iscriversi sull'apposito sito Inps** e **versare una cifra iniziale** che serve da **portafoglio elettronico** per acquistare i **tagliandi telematici da 10 Euro l'ora** con cui pagare lavoro, oneri assicurativi e pensionistici. Il datore di lavoro deve **comunicare l'avvenuta prestazione** e l'ente provvederà a versare il **compenso al 15 del mese successivo**; tutto si fa **via internet**. Anche il prestatore d'opera deve essere iscritto al sito dell'Inps.

<https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=51100&lang=IT>

CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE

Possono usarlo **professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni** ed altri enti privati, **Pubbliche amministrazioni**. **Non possono usarlo le imprese con più di 5 dipendenti** a tempo indeterminato, quelle del **settore edilizio e minerario** e le **aziende esecutrici di appalti di opere e servizi**. **Vietato utilizzarlo** per lavoratori con cui ci sia stato negli ultimi **sei mesi**, un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa. Le **imprese agricole** possono utilizzarlo per pagare solo soggetti che non siano già lavoratori agricoli. Le **pubbliche amministrazioni** possono utilizzarlo solo per **esigenze temporanee o eccezionali** e per **attività specifiche** previste dalla legge: **progetti speciali** rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di **povertà**, di **disabilità**, di **detenzione**, di **tossicodipendenza** o di fruizione di **ammortizzatori sociali**; per **lavori di emergenza** legati a **calamità** o **eventi naturali** improvvisi; per attività di **solidarietà**, in collaborazione con altri enti pubblici e/o associazioni di volontariato; per **manifestazioni** sociali, sportive, culturali o caritatevoli.

Compenso giornaliero minimo: 36 euro, corrispondente a **4 ore**. Oltre le 4 ore: **9 euro l'ora più gli oneri** pensionistici, assicurativi e gestionali (contribuzione alla Gestione Pensionistica Separata, 33%; assicurazione INAIL, 3,5%; **costo per le imprese, 12 euro** oltre agli oneri di gestione dell'1%. Nel settore agricolo hanno importi diversi a seconda delle zone: 6,56 o 8,80 oppure 9,65 Euro).

Compenso massimo annuale del lavoratore: **5.000 euro da diverse imprese**, 2.500 euro da una singola impresa, al netto di contributi, assicurazioni e costi di gestione. **Ogni impresa può pagare un massimo di 5000 euro l'anno** ai vari prestatori d'opera

Categorie di lavoratori ammesse ad usarlo: **titolari di pensione** di vecchiaia o di invalidità; **giovani con meno di 25 anni**, se **regolarmente iscritti** a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado o all'università; **disoccupati**, (articolo 19 decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150); **percettori di prestazioni integrative del salario** (Cassa integrazione), di **"reddito di inclusione"** (REI o SIA) o altre prestazioni di sostegno del reddito.

Per utilizzarlo: **iscriversi sull'apposito sito Inps**, **versare la somma necessaria** tramite il "modello F24" o il **"Portale dei pagamenti"**; **comunicare almeno 60 minuti prima** dell'inizio della prestazione, tramite il servizio online dedicato: **dati identificativi** del prestatore; **compenso pattuito**; **luogo** di svolgimento della prestazione; **durata**; **tipologia**; **settore** dell'attività lavorativa; altre informazioni per la gestione del rapporto. **Si può revocare una comunicazione inserita, entro tre giorni** dalla data in cui la prestazione si sarebbe dovuta svolgere; il lavoratore sarà avvertito via mail o SMS. Anche il prestatore d'opera deve essere iscritto al sito dell'Inps.

http://www.iodonna.it/attualita/famiglie/2017/07/10/nuovi-voucher-nasce-il-libretto-famiglia-chi-puo-usarlo-e-come/?refresh_ce-cp

<http://www.ilsussidiario.net/News/Lavoro/2017/7/24/NUOVI-VOUCHER-Libretto-famiglia-e-contratto-occasionale-ecco-come-funzionano/775101/>

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2017

Approvata definitivamente il 2 agosto 2017: è un obbligo previsto dall' art. 47 della legge 23 luglio 2009, n. 99, mai attuato finora: avrebbe dovuto essere approvata ogni anno "Entro 60 giorni dalla data di trasmissione al Governo della relazione annuale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato"

Scopo della Legge annuale: "rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministrativo, all'apertura dei mercati, ... promuovere lo sviluppo della concorrenza garantire la tutela dei consumatori".

NOVITA':

Assicurazioni: sconti obbligatori sulle polizze RCA per chi si fa installare le scatole nere per prevenire le frodi; sconti "**aggiuntivi e significativi**" calcolati su parametri oggettivi "tra cui la frequenza dei sinistri e il relativo costo medio" per i conducenti virtuosi che risiedono al sud; rimane il meccanismo del **tacito rinnovo delle polizze in scadenza del ramo danni; divieto di rinnovo tacito, a richiesta dell'assicurato, per R.C. Auto** e polizze accessorie ad esse; cambia la procedura di **identificazione dei testimoni nei sinistri** con soli danni a cose, per evitare i cd. "testimoni di comodo";

Energia: dal 1 luglio 2019 (inizialmente doveva essere 2018) **fine del "mercato di maggior tutela per l'energia elettrica e il gas"** (tariffe di luce e gas definite dall'Autorità per l'energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico -AEEGSI per i consumatori che non abbiano ancora scelto un fornitore sul mercato libero); **solo mercato libero**. Possibilità di **rateizzare le maxi-bollette** causate da ritardi o disagi dovuti al fornitore del servizio. Eliminata la possibilità di mettere all'asta la fornitura di energia elettrica per gli utenti che non avranno scelto un operatore alla scadenza del regime di "mercato tutelato". comma 59

Questo nonostante ci sia evidenza che le bollette di chi si rivolge a un fornitore scelto sul mercato libero sono più alte. (osservazione di "Altalex")

Telemarketing: gli operatori dei call center **non avranno più l'obbligo di dichiarare l'identità** del soggetto per il quale avviene la chiamata, specificare la **natura commerciale** e proseguire la chiamata solo in presenza di **assenso del destinatario**.

Avvocati: esercizio della professione in **forma societaria:** società di persone, di capitali o cooperative iscritte in apposita **sezione speciale dell'albo tenuto dall'Ordine:** i soci, per almeno 2/3 del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere avvocati iscritti all'albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni; la maggioranza dei membri dell'organo di gestione deve essere composta da soci avvocati; i soci professionisti possono rivestire la carica di amministratori; la **prestazione professionale di avvocato resta personale;** obbligatorio il **preventivo scritto**.

Notai: il numero sale a **uno ogni 5mila abitanti** (oggi sono uno ogni 7mila abitanti). Il **registro delle successioni** sarà tenuto dal **Consiglio nazionale del notariato** (fino ad oggi tenuto dalle cancellerie dei tribunali). Per la costituzione delle **srl semplificate** sarà ancora necessario il notaio.

Ambito territoriale per esercitare le funzioni: fino ad oggi solo il distretto di Corte d'appello in cui si trova la sede, ora esteso a **tutto il territorio della Regione** e il territorio del distretto di Corte d'appello se comprende più regioni. Altre norme su pubblicità professionale dei notai e obblighi per notai e pubblici ufficiali di depositare alcune somme su conti correnti dedicati.

Servizi postali. Durerà fino al **10 settembre 2017 il monopolio di Poste sull'invio di multe e notifiche** di atti giudiziari (commi 57 e 58).

Trasporto pubblico non di linea - Uber: delega al governo per entro 12 mesi adottare un **decreto legislativo per la revisione della disciplina**. Comma 170: il servizio di noleggio con conducente, oltre che con autovetture, motocarrozze, natanti e veicoli a trazione animale si può fare **anche con velocipedi**.

Farmacie: comma 157: le **società di capitali possono essere titolari** di farmacie private; rimosso il limite delle 4 licenze per una identica società; le società di capitali potranno controllare le farmacie ma **non più del 20% per ogni Regione**. I **medicinali di fascia C con obbligo di ricetta** possono essere venduti **solo in farmacia**. I titolari potranno prestare servizio in orari o periodi aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori previa comunicazione all'autorità sanitaria competente e alla clientela.

Tariffe hotel: abolito il "parity rate", clausola che impediva agli alberghi di pubblicizzare sul proprio portale prezzi inferiori a quelli esposti sui grandi portali Internet di prenotazione online, es. Booking.

Banche: costi telefonici **non superiori alla tariffa ordinaria** urbana per **assistenza ai clienti di banche e società di carte di credito**, anche da telefono mobile.

Cambio operatore tv o telefono: i clienti dovranno essere **informati in partenza** di quali spese dovranno affrontare. Si potrà cambiare operatore e annullare un contratto (con il recesso) **anche per via telematica**. Il **contratto non potrà essere superiore ai 24 mesi**. Semplificate le procedure di migrazione tra operatori di telefonia mobile.

Pagamenti digitalizzati I pagamenti per l'ingresso ai **musei** o a **eventi culturali** potranno essere effettuati **anche tramite telefonino**.

Bonifiche distributori di benzina dismessi: in caso di riutilizzo dell'area i titolari rimuovono le strutture interrato ma, nel caso di accertata contaminazione, si procede alla bonifica in ogni caso.

<http://www.altalex.com/documents/news/2017/08/02/legge-delega-mercato-e-concorrenza> (contiene un errore sulla clausola "parity rate" degli hotel)

http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2017-08-02/ddl-concorrenza-ok-fiducia-senato-e-legge-101349.shtml?uuid=AEggdc7B&refresh_ce=1 (contiene solo la lunga storia dell'approvazione e i commenti di Governo, partiti di maggioranza e di opposizione)

<http://www.lastampa.it/2017/08/02/italia/politica/ok-finale-al-ddl-concorrenza-dalla-rc-auto-allenergia-ecco-tutte-le-novit-8CPb6KXP6eyxGKIuJHtXmI/pagina.html> (contiene un errore sulla data di abolizione del servizio di maggior tutela)

Libretti al portatore, addio dal 4 luglio 2017: obbligo di estinguerli entro fine 2018

Non potranno più essere emessi. L'ingente massa di libretti al portatore in circolazione dovrà emergere per trasformarsi in libretti trasparenti - nominativi e quindi con l'indicazione del titolare - o in altri strumenti di risparmio entro la fine del 2018.

Con il Decreto legislativo 90/2017, recependo la direttiva europea 2015/849 in materia di anti-riciclaggio, è ammessa esclusivamente l'emissione di libretti di deposito nominativi mentre è vietata l'apertura di conti e libretti di risparmio in forma anonima.

Istituti bancari e poste offrono diverse tipologie di libretto attivabili gratuitamente e collegate a carte di credito tramite cui prelevare e versare il denaro.

Inasprimento del sistema sanzionatorio a carico di chi si sottrae all'obbligo di verifica della clientela e di segnalazione all'Autorità competente d eventuali operazioni ritenute sospette: sanzione pecuniaria in misura fissa (3.000 euro) nei casi di violazione dell'obbligo di segnalazione da parte dei soggetti obbligati; a misura fissa (da 30.000 a 300.000) nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime. E' stato inoltre previsto che le operazioni sospette non possano essere compiute fino a quando non è effettuata la relativa segnalazione.

Le sanzioni si applicheranno a tutti i soggetti obbligati, diversi dagli intermediari bancari e finanziari.

SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE, *contiene indicazioni sui soggetti obbligati*:

<https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/comunicati/documenti/Comunicato-04.07.2017-UIF-Decreto-attuazione-Direttiva2015-849.pdf>

Il decreto istituisce il Registro dei titolari effettivi di persone giuridiche e trust, allo scopo di accrescere la trasparenza e di fornire alle autorità strumenti efficaci per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

I controlli effettuati dalla Guardia di finanza nel corso di controlli ed ispezioni antiriciclaggio diventano efficaci anche per l'accertamento tributario.

Entro 12 mesi dovranno essere emanati i vari provvedimenti attuativi del Decreto legislativo.

È stata ampliata la platea dei soggetti qualificati come 'persone politicamente esposte' nei confronti delle quali devono essere effettuati controlli più approfonditi: oltre alle alte cariche dello Stato, ai ministri e parlamentari, ai vertici della magistratura, agli assessori e consiglieri regionali, ai parlamentari europei e ai direttori generale delle Asl e delle aziende ospedaliere, rientrano nella nozione anche i sindaci dei comuni con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti e i vertici delle società da questi partecipate.

Testo del DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017, n. 90

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-19&atto.codiceRedazionale=17G00104&elenco30giorni=true

Legge n. 76 del 20 maggio 2016 (cd. legge Cirinnà).

UNIONI CIVILI e CONVIVENZE DI FATTO

Le **unioni civili**: fondate su **vincoli affettivi ed economici**; hanno uno **status giuridico** per molti versi **analogo a quello del matrimonio**.

Costituite **solo tra persone maggiorenni, dello stesso sesso**; con una **dichiarazione all'ufficiale di stato civile**, alla **presenza di due testimoni**, registrata nell'archivio dello stato civile.

Cause di impedimento all'unione: **incapacità di una delle due parti, rapporto di affinità o di parentela** tra le stesse, **condanna in via definitiva per omicidio, anche solo tentato**, nei confronti del coniuge o di soggetto già unito civilmente con l'altra.

Conseguenze: **nullità dell'unione**.

Diritti e doveri: **obbligo alla coabitazione e assistenza morale e materiale, obbligo di contribuire ai bisogni comuni** in relazione alle proprie sostanze e alla rispettiva capacità di lavoro, sia professionale che casalingo; **i partner acquistano gli stessi diritti e assumono gli stessi doveri**.

Nessun riferimento all'obbligo di fedeltà né a quello di collaborazione, che invece scaturiscono dal matrimonio.

Regime patrimoniale: il regime ordinario è quello della **comunione dei beni**; i partner possono costituire un **fondo patrimoniale, comunione legale, comunione convenzionale**; anche un'impresa familiare.

Alle coppie dello stesso sesso si applicano le **norme relative all'amministrazione di sostegno, all'inabilitazione, all'interdizione e all'annullamento del contratto a seguito di violenza**. Si applicano gli **ordini di protezione** in caso di grave minaccia all'integrità fisica o morale di una delle parti; **tutta la disciplina della successione legittima riguarda anche la parte dell'unione civile nella medesima maniera del coniuge** (al partner omosessuale del *de cuius*, cioè il defunto, spetterà l'intera eredità in mancanza di figli, fratelli, sorelle e ascendenti del defunto; i due terzi dell'eredità in presenza di ascendenti, fratelli o sorelle del defunto; metà dell'eredità in caso di concorso con un solo figlio o un suo terzo in caso di concorso con più figli del defunto). **Lo stesso dicasi per la successione ereditaria**: il coniuge e la parte di un'unione civile sono **interamente equiparati**, (quest'ultima ha sempre il diritto di abitazione sulla casa familiare e di uso sui mobili che l'arredano, le è riservato un terzo del patrimonio se concorre con un figlio del defunto, un quarto del patrimonio se concorre con più di un figlio del defunto, la metà del patrimonio se concorre con gli ascendenti del defunto).

Resta fuori solo la disciplina dettata per la successione del coniuge separato.

Indegnità: è indegno a succedere chi ha **volontariamente ucciso o tentato di uccidere il partner** dell'unione civile del soggetto al quale si succede

Diritto del lavoro: la legge Cirinnà riconosce, in caso di **morte del lavoratore**, il diritto del partner al **pagamento di tutte le indennità previste dalla legge**; **anche se l'unione civile si scioglie**, il partner ha diritto al **40% del T.F.R. dell'ex**, purché non vi sia stato, successivamente, un matrimonio o una nuova unione civile. Alle unioni civili, si applicano, poi le norme sul **congedo matrimoniale** e sul **licenziamento in costanza di matrimonio** (da considerarsi **nullo**), sui **permessi per lutto o per eventi particolari o per assistere il coniuge disabile** e quelle sul **trattamento economico, per massimo due anni, per assistere una persona affetta da disabilità accertata**. Anche il componente di un'unione civile ha la **priorità per la trasformazione del rapporto di lavoro da full time a part time** nel caso in cui abbia la necessità di assistere il partner malato oncologico.

Obblighi fiscali: gli atti giuridici inerenti alle unioni civili **non sono specificamente normati**. In generale si ritiene che il professionista (il commercialista) debba valutare i casi in cui applicare le stesse norme previste per i coniugi: c'è **confusione su questo argomento**

La legge Cirinnà ha rinviato a dei decreti legislativi attuativi la disciplina di adeguamento dell'ordinamento dello stato civile, delle norme di diritto internazionale privato e dei precetti penali alle unioni civili.

I decreti sono stati trasmessi dal Ministero della Giustizia al Governo il 7 dicembre 2016 per il sì finale.

Fonte: [Le unioni civili](http://www.StudioCataldi.it)
(www.StudioCataldi.it)

Differenze dal matrimonio per: il **cognome di famiglia** viene **scelto dalla coppia** tra i loro, dichiarandolo all'ufficiale di stato civile e fatta salva la possibilità di ognuno di anteporre o posporre il cognome dell'altro al proprio; **se l'unione civile si scioglie, gli effetti sono immediati** e non è previsto, come per il matrimonio, un periodo di separazione antecedente al divorzio.

Altra fondamentale differenza rispetto al matrimonio è rappresentata dai figli.

Non è riconosciuta la possibilità che il figlio minore di un componente della coppia (nato da fecondazione eterologa o da gestazione per altri) instauri un **rapporto di genitorialità sociale con l'altro** per **adozione** (= venga adottato; cd. "**stepchild adoption**").

Le **convivenze di fatto** (senza un atto giuridico formale, né scritto né orale) sia coppie eterosessuali che omosessuali.

Conviventi di fatto: due persone **maggioresnni** unite stabilmente da **legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, coabitanti** ed aventi dimora abituale nello stesso comune.

- **I diritti**

Sono estese ai conviventi di fatto alcune prerogative che spettano oggi ai coniugi. Tra gli altri: i diritti previsti dall'ordinamento **penitenziario**; il **diritto di visita** in ambito sanitario; la facoltà di designare il partner come **rappresentante** (anche per le

decisioni sulla scelta di donare gli organi); i diritti inerenti la **casa di abitazione**; il diritto al **risarcimento del danno da fatto illecito** (ecc.).

- **I contratti di convivenza**: I partner possono stipulare **inoltre** un contratto di convivenza mediante il quale **disciplinare i propri rapporti patrimoniali**. *(E' un atto giuridico formale, diverso dalla convivenza che è una situazione di fatto, anche se presa in considerazione dalla nuova legge)*

Il contratto, sottoscritto da un **notaio** o da un **avvocato**, sotto forma di **atto pubblico o scrittura privata**, si risolve (si **scioglie**) nei seguenti casi: per la **morte** del partner; per **recesso** unilaterale o **accordo tra le parti**; nell'ipotesi di **matrimonio o unione civile** tra i conviventi o tra un convivente e un terzo.

Alla cessazione della convivenza uno dei due partner potrà avere il **diritto agli alimenti** (somma di denaro periodica versata dal partner più abbiente), **affermato dal giudice**, in base allo **stato di bisogno** e all'impossibilità di provvedere al proprio mantenimento. Spetterà sempre al giudice determinare la misura (in base alle norme del codice civile) e la durata dell'obbligo alimentare, in proporzione alla durata della convivenza.

Fonte: [Unioni civili: tutti i punti essenziali della nuova legge](http://www.StudioCataldi.it)
(www.StudioCataldi.it)

ELENCO DI NORME RECENTI TRATTE DAL SITO DI R.C.S.

http://www.rizzolieducation.it/riviste/riviste-online-2015/?refresh_ce-cp

DATA AGGIORNAMENTO: 4 OTTOBRE 2016

[Nuove regole per il bilancio dello Stato](#) D.lgs. n. 90/2016 e d.lgs. n. 93/2016

[Approvata la legge su unioni civili e convivenze](#) Legge 20 maggio 2016, n. 76

[Mutui ai consumatori, vendita diretta dell'immobile in caso di inadempimento](#) D.lgs. n. 72/2016

[Premi di risultato tassati al 10%](#) Tassazione agevolata sui premi di risultato

[Approvata in via definitiva la revisione della Costituzione](#) G.U. 15 aprile 2016, n. 88

[Divieto di anatocismo bancario](#) Legge 8 aprile 2016, n. 49

TEMA : DEPENALIZZAZIONE DI REATI

DATA: 9 FEBBRAIO 2016

40 reati vengono declassati a illeciti amministrativi, punibili sia con una sanzione amministrativa pecuniaria, sia con una sanzione civile pecuniaria oltre al risarcimento del danno, attraverso una causa civile intentata dal danneggiato. Tra questi, la guida senza patente, gli atti osceni e la coltivazione della cannabis (solo se fatta a scopo terapeutico: produrre marijuana in casa resta reato penale) l'ingiuria e il danneggiamento semplice. In compenso si innalzano le sanzioni pecuniarie. Niente condanne nemmeno per la falsità in scrittura privata mentre, come accaduto per l'Iva, si alza la soglia sopra cui scatta la sanzione penale per gli omessi contributi previdenziali.

Da <http://www.laleggepertutti.it/> non sono più puniti come reati comportamenti come la guida senza patente, l'ingiuria, gli atti osceni in luogo pubblico, gli atti contrari alla pubblica decenza, il danneggiamento, i piccoli e grandi dispetti condominiali, la falsità in scrittura privata, l'appropriazione di cose smarrite. Non sarà più reato neanche il furto da parte di un comproprietario: http://www.laleggepertutti.it/110872_da-oggi-cancellati-oltre-40-reati-in-vigore-le-depenalizzazioni#sthash.aQJTjIv5.dpuf

Da "Altalex": <http://www.altalex.com/documents/news/2016/01/29/depenalizzazioni-dalla-querela-alla-sanzione-civile-di-ufficio>

Il **D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7**, in attuazione della **delega in materia di pene detentive non carcerarie** e di **riforma del sistema sanzionatorio** di cui all'art. 2, comma 3, **L. 28 aprile 2014, n. 67**, **abroga una serie di reati**, per i quali era prevista la **procedibilità a querela di parte**, e li **sostituisce con illeciti civili** sanzionati con pene pecuniarie civili e risarcimento del danno a favore della persona offesa. **D.Lgs. 8/2016 ... depenalizzazione e ... trasformazione in illeciti amministrativi di tutti i reati puniti con la sola pena della multa o dell'ammenda, ad esclusione dei reati previsti dalla normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ambiente territorio e paesaggio, sicurezza pubblica, giochi d'azzardo e scommesse, armi, elezioni e finanziamento ai partiti.**

Elenco dei reati depenalizzati:

REATI PREVISTI DAL CODICE PENALE

- Falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.);
- Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato (art. 486);
- Falsità su un foglio firmato in bianco diverse da quelle previste dall'art. 486;
- Uso di atto falso. Atto privato (art. 489, comma 2);
- Soppressione, distruzione e occultamento di scritture private vere (art. 490);
- Atti osceni (art. 527, comma 1);
- Pubblicazioni e spettacoli osceni (art. 528, comma 1 e 2);
- Ingiuria (art. 594);
- sottrazione di cose comuni (art. 627);
- Danneggiamento comune (art. 635, comma 1);
- Appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito (art. 647);
- Rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto (art. 652, comma 1 e 2);
- Abuso della credulità popolare (art. 661);
- Rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive (art. 668, comma 1, 2 e 3);
- Atti contrari alla pubblica decenza. Turpiloquio (art. 726)

REATI PREVISTI DA LEGGI SPECIALI

- Mancato rispetto dell'autorizzazione alla coltivazione di stupefacenti per uso terapeutico (art. 28, comma 2, d.p.r. 309/1990);
- Omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali (art. 2 d.l. 463/1983);

- Guida senza patente (art. 116, comma 15 D.Lgs. 285/1992);
- Omessa identificazione (art. 55, comma 1 D.Lgs. 231/2007);
- Omessa registrazione (art. 55, comma 4, D.Lgs. 231/2007);
- Impedito controllo ai revisori (art. 26 D.Lgs. 39/2010);
- Omessa trasmissione dell'elenco dei protesti cambiari da parte del pubblico ufficiale (art. 235 r.d. 267/1942);
- Emissione di assegno da parte dell'istituto non autorizzato o con autorizzazione revocata (art. 117 r.d. 1736/1933);
- Interruzione volontaria della gravidanza senza l'osservanza delle modalità indicate dalla legge (art. 19, comma 2, l. 194/1978);
- Violazione delle norme per l'impianto e l'uso di apparecchi radioelettrici privati (art. 11 r.d. 234/1931);
- Abusiva concessione in noleggiorio (art. 171-quater l. 633/1941);
- Omissione di denuncia di beni (art. 3 D.Lgs. luogotenenziale 506/1945);
- Alterazione del contrassegno di macchine (art. 15 l. 1329/1965);
- Installazione o esercizio di impianti (art. ...)
- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 d.p.r. 43/1973);
- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 d.p.r. 43/1973);
- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 d.p.r. 43/1973);
- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 d.p.r. 43/1973);
- Contrabbando nelle zone extra doganali (art. 286 d.p.r. 43/1973);
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 d.p.r. 43/1973);
- Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 d.p.r. 43/1973);
- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 d.p.r. 43/1973);
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 d.p.r. 43/1973);
- Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 d.p.r. 43/1973);
- Altri casi di contrabbando (art. 292 d.p.r. 43/1973);
- Pena per il contrabbando in caso di mancato o incompleto accertamento dell'oggetto del reato (art. 294 d.p.r. 43/1973).

Rimangono sanzionate penalmente fattispecie collegate al fenomeno dell'**occupazione abusiva di alloggi** quali l'**usurpazione di immobili** (art. 631 c.p.), l'**invasione di terreni o edifici** (art. 633 c.p.) e la **deviazione di acque e modifica dello stato dei luoghi** (art. 632 c.p.).

<http://www.altalex.com/documents/news/2016/01/28/la-nuova-depenalizzazione>

La depenalizzazione non si applica ad una serie di reati contemplati da leggi speciali:

- **edilizia ed urbanistica;**
- **ambiente, territorio e paesaggio;**
- **alimenti e bevande;**
- **salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;**
- **sicurezza pubblica;**
- **giochi d'azzardo e scommesse;**
- **armi ed esplosivi;**
- **elezioni e funzionamento dei partiti;**
- **proprietà intellettuale ed industriale**

Le disposizioni **si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto (6 febbraio 2016)**, salvo sentenza o decreto penali oramai irrevocabili.

L'art. 3 dispone che i fatti poi elencati, se dolosi, obbligano, **oltre alle restituzioni e al risarcimento del danno**, secondo le leggi civili, anche il pagamento della **sanzione civile** ivi stabilita da euro 100 a euro 8.000 ovvero da euro 200 a euro 12.000. **Le sanzioni pecuniarie civili sono applicate dal giudice civile competente per il risarcimento del danno**

(**sanzione civile** il cui provento è devoluto in favore della Cassa delle ammende, *ex art. 10 del decreto ... se non è accolta la domanda risarcitoria non può essere applicata la sanzione pecuniaria civile.*)

APPUNTI SINTETICI SU NASPI E CONTRATTO DI LAVORO A TUTELE CRESCENTI

<http://quifinanza.it/lavoro/foto/naspi-2015-ecco-come-funziona-nuova-indennita-di-disoccupazione/3690/#1>

TEMA : PARTECIPAZIONE DELLE BANCHE A SOCIETA' NON FINANZIARIE (*abolito il limite del 15 per cento del capitale del soggetto partecipato*)

... proposta che la Banca d'Italia intende formulare al Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) per dare **attuazione alle norme del Testo Unico Bancario** in materia di acquisizione di partecipazioni qualificate in banche, modificate a seguito del recepimento della direttiva 2007/44/CE (Capo III, del Titolo II del TUB, come **modificato dal d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 21**).

1. Sono soggette ad autorizzazione preventiva della Banca d'Italia:

- l'acquisizione a qualsiasi titolo di partecipazioni in un'impresa vigilata che, tenendo conto di quelle già possedute, attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento;
- le variazioni delle partecipazioni quando la quota dei diritti di voto o del capitale raggiunge o supera il 20 per cento, 30 per cento o 50 per cento.

http://www.bancaditalia.it/vigilanza/cons-pubblica/proc_concluse/raccolta/2010/proposta_del_cicr/Delibera%20acquisizioni%20definitiva.pdf

..... Cominciamo ora a specificare i limiti quantitativi della materia, nell'ambito delle banche ordinarie, poichè le banche abilitate e specializzate detengono limiti meno stringenti.

Il valore totale di tutte le partecipazioni, sia esse finanziarie che non finanziarie, più gli investimenti in immobili, non può essere superiore al patrimonio di vigilanza.

C'è prima di tutto un limite complessivo per le **partecipazioni non finanziarie**, infatti queste **non potranno superare il 60 per cento dei fondi propri della banca**. Questo limite opera anche a livello consolidato e quindi la singola banca non potrà sfiorare il livello massimo, qualunque sia l'ammontare del patrimonio di vigilanza.

C'è poi anche un **limite di concentrazione riferito alla singola partecipazione** verso una società non finanziaria, che è del **15 per cento del patrimonio di vigilanza**.

L'ultimo limite è quello della separatezza, e che è determinato in base al capitale della società partecipata, e che però oggi **non è più in vigore**. Questa ultima disposizione **sanciva che l'istituto bancario non poteva assumere una partecipazione in nessuna impresa non finanziaria maggiore del 15 per cento del capitale** del soggetto partecipato. Nel calcolo di questo limite si computavano tutti i tipi di azioni aventi

diritto di voto. Perciò al totale delle partecipazioni bisognava aggiungere le azioni a titolo di investimento dei fondi di previdenza e di TFR di lavoro subordinato e quelle detenute a garanzia dei prestiti. Questo ultimo limite veniva calcolato su una base diversa rispetto ai precedenti, poiché l'obiettivo che si voleva raggiungere era quello di individuare la posizione di potere della partecipante nella società partecipata. **Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio ha eliminato da poco il limite del 15 per cento agli investimenti delle banche nelle industrie.**

<http://tesi.eprints.luiss.it/100/1/savio-tesi.pdf>

Patrimonio di Vigilanza: Capitale che ogni banca deve detenere per soddisfare i requisiti di vigilanza prudenziale. Il patrimonio di vigilanza è un concetto diverso da quello di capitale. La composizione di tale voce, infatti, è dettata in modo univoco dalle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia.

<http://www.borsaitaliana.it/bitApp/glossary.bit?target=GlossaryDetail&word=Patrimonio%20di%20Vigilanza>

TEMA : NUOVE NORME SULLA TRASPARENZA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI **DATA**: 16 FEBBRAIO 2013

DECRETO LEGISLATIVO: Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, a norma dell'articolo 1, comma 35, della legge 6 novembre 2012, n. 190. (Pubblicato su G.U. ??????)

DAL COMUNICATO DI PALAZZO CHIGI 15 febbraio 2013

Queste le **novità** più rilevanti: si è meglio armonizzata la disciplina rispetto a quella del Codice della **privacy** mediante modifiche all'articolo 4 e all'articolo 26 dove si è **espressamente esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie di sussidi** e ausili finanziari, **qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute o alla situazione di disagio economico-sociale** degli interessati. Inoltre, si è previsto, **su richiesta delle Regioni la pubblicazione dei dati relativi al livello del benessere organizzativo interno alle pubbliche amministrazioni** e la **pubblicazione dei risultati delle indagini di customer satisfaction** effettuati.

Si è altresì previsto che le Regioni e a statuto speciale e le Province di Trento e Bolzano possono individuare specifiche forme di applicazione della nuova disciplina in ragione della peculiarità dei loro ordinamenti.

Si è fatta, infine, maggiore chiarezza sulle norme abrogate dal decreto legislativo, che intende rappresentare un vero e proprio Codice della trasparenza in modo da evitare dubbi interpretativi.

Restano invece tutte le altre novità previste dal testo esaminato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri (confronta comunicato stampa n. 66 del 22 gennaio 2013). Tra questi ad esempio:

- viene **istituito l'obbligo di pubblicità: delle situazioni patrimoniali di politici, e parenti entro il secondo grado; degli atti dei procedimenti di approvazione dei piani regolatori e delle varianti urbanistiche; dei dati, in materia sanitaria, relativi alle nomine dei direttori generali, oltre che agli accreditamenti delle strutture cliniche.**

2. viene data una **definizione del principio generale di trasparenza: accessibilità totale delle informazioni che riguardano l'organizzazione e l'attività delle PA**, allo scopo di **favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.**

3. si stabilisce il **principio della totale accessibilità delle informazioni.** Il modello di ispirazione è quello del Freedom of Information Act statunitense, che garantisce l'**accessibilità di chiunque lo richieda a qualsiasi documento o dato in possesso delle PA, salvo i casi in cui la legge lo esclude espressamente** (es. per motivi di sicurezza).

4. viene introdotto un **nuovo istituto: il diritto di accesso civico.** Questa nuova forma di accesso mira ad alimentare il rapporto di fiducia tra cittadini e PA e a promuovere il principio di legalità (e prevenzione della corruzione). In sostanza, **tutti i cittadini hanno diritto di chiedere e ottenere che le PA pubblichino atti, documenti e informazioni che detengono e che, per qualsiasi motivo, non hanno ancora divulgato.**

5. si prevede l'**obbligo per i siti istituzionali di creare un'apposita sezione – "Amministrazione trasparente"** – nella quale inserire tutto quello che stabilisce il provvedimento.

6. viene disciplinato il Piano triennale per la trasparenza e l'integrità – che è parte integrante del Piano di prevenzione della corruzione – e che deve indicare le modalità di attuazione degli obblighi di trasparenza e gli obiettivi collegati con il piano della performance.

LINK: sito del Governo, <http://governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/dettaglio.asp?d=70430> ; blog del giornalista Franco Abruzzo, <http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11428>

TEMA : NUOVE NORME SULL'APPRENDISTATO DATA: 12 APRILE 2012

(VED. APPROFONDIMENTO DI CARLO AIME DAL SITO DELLA TRAMONTANA)

D.lgs. n. 167/2011, T.U. sull'apprendistato «L'apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani.» (precedente definizione, dalla L. n. 25/195: «L'apprendistato è uno speciale rapporto di lavoro in forza del quale l'imprenditore è obbligato ad impartire o a far impartire, nella sua impresa, all'apprendista assunto alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità tecnica per diventare lavoratore qualificato, utilizzandone l'opera nell'impresa medesima.»)

Principi a tutela del rapporto di lavoro (la disciplina dell'apprendistato è stabilita da accordi interconfederali o contratti collettivi nazionali di lavoro):

- a) **obbligatorietà della forma scritta** del contratto, del patto di prova e del relativo **piano formativo individuale** da definire, ..., **entro trenta giorni** dalla stipulazione del contratto;
- b) **divieto di retribuzione a cottimo**;
- c) possibilità di inquadrare il lavoratore **fino a due livelli inferiori** rispetto alla categoria spettante ... ovvero, in alternativa, ... **retribuzione dell'apprendista in misura percentuale** e in modo graduale all'anzianità di servizio
- d) presenza di un **tutore o referente aziendale**;
- e) possibilità di **finanziare i percorsi formativi** aziendali degli apprendisti tramite i fondi paritetici interprofessionali e attraverso accordi con le Regioni;
- f) possibilità del **riconoscimento**, sulla base dei risultati conseguiti ..., **della qualifica professionale** ai fini contrattuali e **delle competenze acquisite** ai fini del proseguimento degli studi
- g) registrazione della formazione effettuata e della qualifica professionale ... nel libretto formativo del cittadino;
- h) possibilità di **prolungare il periodo di apprendistato** in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto, superiore a trenta giorni, secondo quanto previsto dai contratti collettivi;
- i) possibilità di forme e modalità per la **conferma in servizio**, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, **al termine del percorso formativo**;
- l) **divieto per le parti di recedere dal contratto durante il periodo di formazione** in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo;
- m) **possibilità per le parti di recedere** dal contratto con preavviso decorrente **dal termine del periodo di formazione** Se nessuna delle recede, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

La riforma introduce, per gli apprendisti, **un'ampia tutela** che comprende:

- a) **assicurazione contro gli infortuni** sul lavoro e le **malattie professionali**;
- b) **assicurazione** contro le malattie;
- c) **assicurazione** contro l'invalidità e la vecchiaia;
- d) **maternità**;
- e) **assegno familiare**.

Numero massimo di apprendisti: non può superare il cento per cento delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il datore di lavoro stesso ... il datore di lavoro che non ha alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o comunque in numero inferiore di tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre, con una deroga per le imprese artigiane.

Tre tipologie di apprendistato: a) apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale;

b) apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere; c) apprendistato di alta formazione e ricerca.

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con il Ministero dell'Istruzione, previa intesa con le Regioni e le Province autonome, definisce, nel rispetto delle competenze delle Regioni e Province autonome e di quanto stabilito nell'intesa tra Governo, Regioni e parti sociali del 17 febbraio 2010, gli standard formativi per la verifica dei percorsi formativi in apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e in apprendistato di alta formazione.

Per l'apprendistato professionalizzante e di ricerca gli standard professionali sono definiti nei contratti collettivi nazionali di categoria o, in mancanza, dalle intese specifiche a livello nazionale o interconfederale. La registrazione nel libretto formativo del cittadino della formazione effettuata e della qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita è di competenza del datore di lavoro.

Inadempimento nell'erogazione della formazione: se è responsabilità del datore di lavoro (e sia tale da impedire la realizzazione delle finalità previste dal Testo unico) egli sarà tenuto a **pagare la differenza tra la contribuzione** versata e **quella dovuta per il livello di inquadramento contrattuale superiore** che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, **maggiorata del cento per cento**

TEMA : NUOVE NORME SULLE AUTOCERTIFICAZIONI

DATA: 26 GENNAIO 2012

dal **1° gennaio 2012** sono entrate in vigore le modifiche introdotte **dall'art. 15 comma 1 della L. 183 del 12 novembre 2011** che disciplinano la materia relativa alle certificazioni e alle dichiarazioni sostitutive contenute nel **D.P.R. n. 445 del 2000**.

A seguito di ciò, **la Pubblica Amministrazione, non può più ricevere né emettere certificati** relativi a posizioni di stato o a fatti attestanti, ad esempio:

1. Data, luogo di nascita, residenza, cittadinanza;
2. Stato civile, coniugato, vedovo, o stato libero;
3. Stato di famiglia;
4. Godimento dei diritti civili e politici;
5. Esistenza in vita, nascita di figli, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
6. Iscrizioni in albi o registri tenuti da pubbliche amministrazioni;
7. Appartenenza ad ordini professionali;
8. Certificati di studio, esami sostenuti;
9. Qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;;
10. Situazioni reddituali o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
11. Assolvimento a specifici obblighi contributivi con indicazione dell'ammontare corrisposto;
12. Possesso e numero codice fiscale e partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
13. Stato di disoccupazione;
14. Qualità di studente;
15. Tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestata nel foglio matricolare dello stato di servizio;
16. Di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
17. Qualità di pensionato e categoria di pensione;
18. Qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
19. Iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
20. Di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
21. Qualità di vivente a carico;
22. Tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
23. Di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato;

Tali posizioni o situazioni possono essere solo autocertificate.

L'amministrazione interessata ha l'**obbligo di controllo della veridicità di quanto auto - dichiarato**, nei tempi e modi previsti dalla **Direttiva 14 del 22 dicembre 2011**.

Si avverte che l'**autocertificazione comporta responsabilità personale del dichiarante e le dichiarazioni mendaci hanno rilevanza penale, oltre che disciplinare per il pubblico dipendente**

**TEMA : LA RIFORMA CHE CANCELLA LE DIFFERENZE TRA FIGLI LEGITTIMI E NATURALI
OTTOBRE 2011**

DATA: 25

30 Giugno 2011 L'aula della Camera ha approvato con 476 sì, nessun contrario e un astenuto l'equiparazione tra figli legittimi e figli naturali che fa cadere ogni distinzione giuridica tra chi nasce dentro o fuori dal matrimonio. Il testo (4 articoli) è frutto dell'unificazione di 6 proposte di legge sia di maggioranza (tra cui una del governo) che di opposizione e interviene sul Codice civile cancellando il termine figli naturali: introduce un unico 'status' di figlio senza ulteriori aggettivazioni e riconosce i vincoli di parentela con tutti i parenti. Il **testo passa ora al Senato per l'esame in seconda lettura**. <http://www.governo.it/rapporiparlamento/salastampa/novita/dettaglio.asp?d=64157>

In futuro non ci saranno più differenze fra figli naturali e legittimi. I punti più rilevanti del disegno di legge: si sposta l'attenzione dal concetto di "potestà dei genitori" al più generale concetto delle relazioni che intercorrono tra genitori e figli; accanto ai doveri dei genitori - mantenimento, educazione e istruzione (già previsti dalla Costituzione) - viene introdotto il **diritto del figlio ad essere assistito moralmente, oltre che a crescere con la propria famiglia, ad avere rapporti con i parenti e ad essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano**; s'introduce il principio generale della **unicità dello stato giuridico di figlio**, per effetto del quale le disposizioni in tema di filiazione si applicano a tutti i figli, **senza distinzioni, salvi i casi in cui vi siano ragioni per distinguere** i figli nati nel matrimonio da quelli nati fuori dal matrimonio; **adeguamento della disciplina sulle successioni e sulle donazioni, al fine dell'eliminazione di ogni discriminazione** tra figli; **introduzione della nozione di abbandono**, avendo riguardo alla mancanza di assistenza da parte dei genitori e della famiglia che abbia comportato un'irreparabile compromissione nella crescita del minore, fermo restando che **non potranno costituire un ostacolo al diritto del minore a vivere nella propria famiglia, le condizioni di indigenza dei genitori**; viene affermato il principio che **il figlio riconosciuto è parente dei parenti del suo genitore**; si prevede, ai fini del riconoscimento, un **abbassamento da 16 a 14 anni, dell'età richiesta per esprimere il consenso**.

Il disegno di legge approvato nel Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2010: http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/figli_status/

Relazione illustrativa al disegno di legge: http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/figli_status/relazione_illustrativa.pdf

12 luglio 2013: approvazione del Consiglio dei Ministri di un decreto legislativo in materia di filiazione, attua la delega contenuta nella legge 10 dicembre 2012, n.219 "Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali", che all'art. 2 impegna il Governo a modificare, entro il 1° gennaio 2014, la normativa vigente, per eliminare ogni discriminazione tra i figli, anche adottivi, nel rispetto dell'articolo 30 della Costituzione.

Tra le principali **novità**:

- si introduce il principio dell'**unicità dello stato di figlio**, anche adottivo, e si eliminano dalle norme i riferimenti ai figli "legittimi" e ai figli "naturali", sostituendoli con quello di "figlio";
- si introduce il principio per cui la filiazione fuori dal matrimonio produce **effetti successori nei confronti di tutti i parenti e non solo con i genitori**;
- viene sostituita la nozione di "potestà genitoriale" con quella di "**responsabilità genitoriale**";
- vengono modificate le disposizioni di diritto internazionale privato, in attuazione del principio dell'unificazione dello stato di figlio.

Inoltre, nel recepire la giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione, si è deciso di:

- limitare a **cinque anni dalla nascita** i termini per proporre l'**azione di disconoscimento della paternità**;
- introdurre il **diritto degli ascendenti di mantenere "rapporti significativi" con i nipoti** minorenni;
- introdurre e disciplinare l'**ascolto dei minori**, se capaci di discernimento, all'interno dei procedimenti che li riguardano;
- portare a **dieci anni il termine di prescrizione per l'accettazione dell'eredità** per i figli nati fuori dal matrimonio;
- modificare la materia della successione prevedendo la **soppressione del "diritto di commutazione" in capo ai figli legittimi** fino ad oggi previsto per l'eredità dei figli naturali.

TEMA : NUOVE NORME SUL CONDOMINIO

DATA: 27 GENNAIO 2011

Le nuove norme sono ancora in fase di approvazione definitiva (provate a cercare nel motore di ricerca interno della Camera e del Senato il disegno di legge n. 71 del 2011, o a mettere la parola - chiave "condominio"): notate che i due testi riportati qui sotto contengono due informazioni contrastanti: le ho sottolineate e colorate in rosso: guardando su altri siti ho trovato conferma per la seconda versione (maggioranza dei condomini, non dei presenti in assemblea) che sarebbe esattamente uguale alla maggioranza richiesta per deliberare modifiche all'edificio.

Le novità per proprietari e inquilini dovrebbero far calare le liti. Confedilizia: una riforma inutile

http://www.corriere.it/economia/11_gennaio_27/iossa-condominio-no-unanimita_bda6c99e-29e1-11e0-88f8-00144f02aabc.shtml

ROMA - non sarà più necessario ottenere sempre l'unanimità per le delibere se si tratta di modificare la destinazione di uso di un bene comune del condominio o anche quando è possibile alienare il bene sostituendolo con un altro bene nell'interesse di tutti. Esempio: un condominio ha da vent'anni sfitta la casa che prima era stata del portiere e non utilizza il bene perché è necessario ottenere l'unanimità dei condomini per cambiarne la destinazione di uso o venderla. Con le nuove norme sarà possibile farlo con la **maggioranza dei presenti all'assemblea che abbiano in mano almeno i due terzi dei millesimi.** Non sarà possibile tuttavia vendere la casa del portiere e limitarsi ad intascare i soldi, occorrerà sostituire quel bene con un altro, e quindi vendere per realizzare, per esempio, alcuni posti macchina. **Sarà anche possibile, cosa che interessa milioni di famiglie, chiedere all'amministratore di staccarsi dall'impianto di riscaldamento centralizzato con il solo onere del pagamento delle spese straordinarie e di manutenzione.** L'amministratore, da parte sua, potrà imporre la verifica degli impianti e anche chiedere il sopralluogo negli appartamenti per motivi di sicurezza. **Se un condomino propone una delibera, l'amministratore non può ignorarlo, dovrà convocare l'assemblea entro trenta giorni per votare la proposta. L'amministratore, poi, avrà più poteri ma anche maggiori responsabilità: sarà obbligato a stipulare una polizza assicurativa che copra almeno il bilancio annuale, dovrà essere iscritto ad un registro degli amministratori presso le Camere di Commercio, dovrà agire in tempi brevi, al massimo quattro mesi, per la riscossione forzosa delle somme dovute, altrimenti potrebbe essere chiamato a risponderne; infine durerà in carica due anni.**

Mariolina Iossa

27 gennaio 2011 © RIPRODUZIONE RISERVATA

Condomini, il Senato approva la riforma

Giovedì 27 Gennaio 2011 12:59

http://www.casaclima.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6419:condomini-il-senato-approva-la-riforma&catid=1:latest-news&Itemid=50

Il provvedimento attribuisce all'amministratore più poteri e responsabilità e snellisce le maggioranze condominiali

Il provvedimento, che ora passa all'esame della Camera, contiene nuove regole che si applicheranno ad oltre 10 milioni di condomini, e che – si legge nella relazione - “regolano i rapporti tra cittadini anche nei villaggi residenziali, oltre che in oltre 930.000 edifici ed in ogni altra situazione di usi funzionalmente collegati in organismi complessi”. La riforma della disciplina sul condominio mira ad “adeguare ai principi costituzionali ed al diritto europeo la tutela diretta dei soggetti interessati all'attuazione delle normative di sicurezza e al rispetto delle destinazioni d'uso; le regole di pubblicità nella circolazione dei beni immobili in condominio; e, soprattutto, le responsabilità nella gestione e nell'amministrazione delle parti e dei servizi comuni”.

Rafforzamento del ruolo dell'amministratore

L'obiettivo della riforma è quello di ridurre l'elevato grado di litigiosità nei condomini e il contenzioso civile, rendendo più snella e trasparente la gestione. Come rafforza il ruolo dell'amministratore, controbilanciato da un maggiore esercizio dei poteri di controllo da parte dei condomini. **Snellimento delle decisioni È prevista la possibilità, da parte dei condomini, di chiedere all'amministratore la prestazione di una garanzia per un importo pari al bilancio dello stabile, e inoltre implicitamente la possibilità di procedere alla cessione e alla divisione delle parti comuni, attraverso la formula giuridica della “sostituzione”, da approvare con la maggioranza dei condomini che rappresentino almeno due terzi dei millesimi. La “sostituzione” sarà possibile quando sarà cessata l'utilità delle parti comuni o quando si può realizzare altrimenti l'interesse comune. In questo caso l'assemblea viene convocata almeno 30 giorni prima. Anche gli inquilini, oltre ai condomini potranno chiedere all'amministratore di intervenire con diffida per tutelare le parti comuni.**

Le innovazioni per il miglior uso o il maggior rendimento delle parti comuni dovranno essere approvate con una maggioranza degli intervenuti all'assemblea e 501 millesimi. Gli eventuali parcheggi sotterranei potranno essere solo pertinentziali. Saranno vietati i lavori nelle singole unità immobiliari che possano nuocere alle parti comuni, anche se consentite da norme edilizie. I condomini morosi verranno subito “attaccati” dall'amministratore, che non potrà attendere più di quattro mesi per agire (e risponde dei danni per il ritardo): potrà ottenere un decreto ingiuntivo dal tribunale e sospendere l'erogazione dei servizi condominiali al moroso. **Più poteri e responsabilità all'amministratore**

Aumenteranno, quindi, i poteri e le responsabilità dell'amministratore (il cui mandato diventerà **biennale**), rendendo più facile il controllo del suo operato; **verrà resa più trasparente la contabilità condominiale**, con l'obbligo di redigere il

rendiconto secondo i criteri di cassa e competenza. In particolare, dovranno essere indicate le somme incassate e pagate nell'esercizio, ma anche i crediti e i debiti maturati. Inoltre, sono previsti un **registro di contabilità** (con i movimenti in ordine cronologico), **un riepilogo finanziario e una nota esplicativa** della gestione, A pena di revoca, **l'amministratore è tenuto a convocare l'assemblea per l'approvazione del rendiconto entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio** (collocata di solito dopo la fine della stagione fredda negli edifici con il riscaldamento centralizzato). **Nomina di un revisore dei conti e registro per gli amministratori** Inoltre, la riforma prevede la **possibilità per l'assemblea di votare la nomina di un revisore dei conti e tutti gli interessati (condomini, inquilini e fornitori) potranno visionare la contabilità**. Inoltre, è introdotto **l'obbligo per gli amministratori di iscriversi a un registro presso le Camere di commercio**, dove verranno annotati anche tutti gli stabili amministrati.

TEMA : LA MEDIAZIONE CIVILE

DATA: 7 NOVEMBRE 2010

Attualità CATANIA - 27/10/2010

Catania: con il decreto L.vo 28/10, via al nuovo soggetto giuridico che snellisce i processi

Avvocato amico per concludere conciliazione entro 4 mesi

Il presidente dell'An.Ge.C. Maria Antonietta Miccoli. «Dopo Reggio Calabria, corsi abilitanti per conciliatori a Ragusa, Catania, Roma e Milano»

[Salvo La Lota](#)

<http://www.corrierediragusa.it/articoli/attualit%C3%A0/catania/10994-un-avvocato-amico-per-una-conciliazione-da-concludere-entro-quattro-mesi-.html>

L'Istituto della Mediazione finalizzato alla conciliazione è ormai una realtà prossima per applicazione del recentissimo D.Lgs 28/10. «**La Mediazione si propone di risolvere in via stragiudiziale con costi ridotti i conflitti entro il termine perentorio di 4 mesi**. Viene così attuato il principio del giudizio equo per cui un contenzioso deve risolversi in un arco di tempo ragionevole e attuale per come previsto dalla Costituzione e dall'art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell' Uomo».

15.03.2010 Diego Ghisilieri http://www.elawconsulting.it/approfondimenti_detail.php?ID=126

IL NUOVO ISTITUTO DELLA MEDIAZIONE CIVILE

E' definita mediazione l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti:

- sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia (c.d. mediazione compositiva);
- sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della controversia (c.d. mediazione propositiva).

La mediazione è lo strumento per addivenire alla conciliazione; per arrivare a ciò, vi è il supporto degli **organismi, ovvero enti pubblici o privati, abilitati a svolgere il procedimento di mediazione (senza l'autorità per imporre una soluzione), iscritti in un registro istituito con decreto del Ministro della Giustizia. Libertà di forme**

Chiunque può accedere alla mediazione, purché si pongano questioni inerenti diritti disponibili, senza escludere aprioristicamente forme di negoziazione.

Non sono previste formalità particolari ed è possibile utilizzare anche modalità telematiche.

E' sufficiente presentare un'istanza presso l'organismo competente, indicando:

- l'organismo;
- le parti;
- l'oggetto;
- le ragioni della pretesa (c.d. causa petendi).

E' prevista una sorta di litispendenza: in caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo presso il quale è stata presentata la prima domanda (il tempo della domanda si individua con la data della ricezione della comunicazione).

Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni altra spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, ex art. 17.

Tuttavia, va evidenziato che vi è un nuovo obbligo per l'avvocato, che deve informare l'assistito in modo chiaro e per iscritto, nel primo colloquio, della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione; il documento così formato e sottoscritto dal cliente dovrà essere allegato all'atto introduttivo nell'eventuale giudizio; diversamente, sarà il giudice ad informare la parte della facoltà di intraprendere un procedimento di mediazione.

I tipi di mediazione

Sono stati previsti, essenzialmente, **tre tipi di mediazione:**

1) facoltativa, quando viene liberamente scelta dalle parti;

2) obbligatoria (entrerà in vigore decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, di cui si discorre, ex art. 24), **quando è imposta dalla legge**; il procedimento di mediazione deve essere esperito, a pena di improcedibilità (da eccepire nel primo atto difensivo dal convenuto, oppure dal giudice non oltre la prima udienza), nei casi di controversie relative a: condominio; diritti reali; divisione; successioni ereditarie; patti di famiglia; locazione; comodato; affitto di azienda; risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti; risarcimento del danno derivante da responsabilità medica; risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o altro mezzo di pubblicità; contratti assicurativi, bancari e finanziari;

3) giudiziale, quando è il giudice ad invitare le parti ad intraprendere un percorso di mediazione (con ordinanza); l'invito potrà essere fatto in qualunque momento, purché prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è

prevista, prima della discussione della causa.

L'istituto della mediazione non può riguardare:

- i procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;
- i procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento di rito di cui all'art. 667 c.p.c.;
- i procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'art. 703 c.p.c., comma 3, c.p.c.;
- i procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione, relativi all'esecuzione forzata;
- i procedimenti in camera di consiglio;
- l'azione civile esercitata nel processo penale.

Riservatezza

Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'organismo è tenuto **all'obbligo di riservatezza**, rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite durante il procedimento di mediazione, ex art. 9.

Salvo diverso accordo delle parti, le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato o riassunto a seguito dell'insuccesso della mediazione.

Il mediatore **non può essere tenuto a deporre sulle dichiarazioni delle parti**, conosciute nel procedimento di mediazione, fruendo delle garanzie di libertà del difensore, ex art. 103 c.p.p., nonché della disciplina sul segreto professionale, ex art. 200 c.p.p..

Organismi di conciliazione

Gli organismi deputati alla mediazione saranno enti pubblici o privati, che diano garanzia di serietà ed efficienza, iscritti in un registro.

I consigli dell'ordine degli avvocati, ma anche di altri ordini professionali, potranno istituire organismi, avvalendosi del proprio personale e dei propri locali.

Sarà istituito presso il **Ministero della Giustizia l'albo dei formatori per la mediazione**

Fonte: Altalex

Istituto della mediazione consiglio dei ministri decreto legge n. 67 del 28.10.2009

In data **21 maggio 2008**, è stata approvata la **Direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale**

Il giorno **28.10.2009** il Consiglio dei Ministri ha **approvato all'unanimità il D.L. applicativo della delega prevista dall'art. 60 della Legge 69/2009**, con esso è stato inserito nel nostro Sistema Giuridico l'Istituto della **Mediazione** quale strumento di **Conciliazione nei conflitti civili e commerciali**.

Mariagabriella Corbi Dottoressa in Scienze dell'educazione, Consulente dell'educazione familiare, Mediatrice Familiare

www.noproblemforyou.it

<http://www.uilpadirigentiministeriali.com/Documentazione/LEGISLAZIONE/Leggi/2009/dicembre%202009/13-12-2009/Istituto%20della%20mediazione%20consiglio%20dei%20ministri%20decreto%20legge%20n.%2067.doc>

TEMA: La somministrazione di lavoro DATA: 5 novembre 2010

RIFERIMENTI:

[http://www.agenzialavoro.tn.it/lavoratori/norme/contratti/somministrazione di lavoro](http://www.agenzialavoro.tn.it/lavoratori/norme/contratti/somministrazione_di_lavoro)

Con la Legge 30/2003 cambia la definizione ed anche in parte il contenuto del c.d. **lavoro interinale**, che viene sostituito dal termine **somministrazione di lavoro**.

Caratteristiche del contratto

Con la somministrazione di lavoro si instaura un particolare tipo di contratto di lavoro subordinato che coinvolge tre soggetti: il somministratore, l'utilizzatore e il lavoratore. Il lavoratore è assunto dal somministratore, ma viene inviato a svolgere la propria attività presso l'utilizzatore (c.d. missione). Tra somministratore e utilizzatore viene stipulato un contratto di fornitura di manodopera, che è un normale contratto commerciale.

Requisiti per l'iscrizione all'albo

Non tutte le imprese possono svolgere attività di fornitura di somministrazione di lavoro; la legge prevede infatti che le agenzie che intendono dedicarsi a tale attività debbano possedere determinati requisiti economici, avere come oggetto sociale prevalente anche se non esclusivo l'attività di somministrazione e ottenere l'autorizzazione dal Ministero del Lavoro. L'autorizzazione è subordinata alla presenza di un capitale sociale di almeno € 600.000,00 e alla prestazione di una cauzione di € 350.000,00 a garanzia del pagamento dei crediti dei dipendenti.

Le agenzie autorizzate vengono iscritte in un apposito albo istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dal quale possono venire cancellate qualora non svolgano correttamente l'attività o non adempiano regolarmente i loro obblighi nei confronti dei lavoratori.

Tutela del lavoratore

È importante sottolineare che è fatto divieto ai soggetti autorizzati o accreditati di pretendere qualunque somma di denaro dal lavoratore in ragione della propria attività, ad eccezione di specifici servizi offerti o rivolti a particolari categorie di lavoratori altamente professionalizzate che possono essere previsti dai contratti collettivi nazionali o territoriali.

In altre parole, l'inserimento del lavoratore nelle banche dati dei soggetti autorizzati o accreditati deve essere assolutamente gratuito.

Tipologie

Il contratto di somministrazione può essere concluso a tempo determinato oppure a tempo indeterminato. La somministrazione a tempo indeterminato (c.d. “staff leasing”), abolita dalla Legge n. 247 del 24.12.2007, è stata reintrodotta dalla Legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Legge Finanziaria per l’anno 2010) con effetto dal 01.01.2010.

Nel contratto a tempo determinato la durata corrisponde a quella della missione da svolgere presso l’impresa utilizzatrice.

Condizioni

Salvo il caso in cui il lavoratore assunto a termine dal somministratore sia un lavoratore iscritto nelle liste di mobilità, la somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammessa esclusivamente a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all’ordinaria attività dell’utilizzatore, mentre eventuali limiti quantitativi possono essere determinati nei contratti collettivi nazionali di lavoro.

Il ricorso alla somministrazione a tempo indeterminato può avvenire nelle sole ipotesi espressamente previste dalla legge o dalla contrattazione collettiva (art. 20 D.lgs 276/2003, art. 2, comma 143 L.191/2009).

Divieti

Il contratto di somministrazione è vietato nei seguenti casi:

- per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
- per le mansioni, individuate dai contratti collettivi, il cui svolgimento può rappresentare pericolo per la sicurezza del lavoratore o di altri soggetti;
- salvo diversa disposizione degli accordi sindacali, per le imprese che abbiano effettuato nei 6 mesi precedenti licenziamenti collettivi riguardanti le figure professionali oggetto della fornitura, a meno che tale contratto non sia stipulato per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti, ovvero riguardi l’assunzione di lavoratori iscritti in lista di mobilità, ovvero abbia una durata iniziale non superiore a mesi tre (Legge 191/2009).
- salvo diversa disposizione degli accordi sindacali, per le imprese in cui siano in corso interventi di integrazione salariale che interessino lavoratori adibiti alle mansioni oggetto della fornitura;
- per le imprese che non siano in regola con gli obblighi previsti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Forma e contenuti

Il contratto di somministrazione deve essere stipulato in forma scritta e deve contenere le seguenti indicazioni:

1. gli estremi dell’autorizzazione rilasciata al somministratore;
2. il numero di lavoratori da somministrare;
3. i motivi di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo di ricorso alla somministrazione di lavoro;
4. l’indicazione della presenza di eventuali rischi per l’integrità e la salute del lavoratore e delle misure di prevenzione adottate;
5. la data di inizio e la durata prevista del contratto di somministrazione;
6. le mansioni alle quali il lavoratore sarà adibito ed il relativo inquadramento presso l’impresa utilizzatrice;
7. il luogo, l’orario ed il trattamento economico e normativo delle prestazioni lavorative;
8. l’assunzione da parte del somministratore della obbligazione del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico, nonché del versamento dei contributi previdenziali;
9. l’assunzione dell’obbligo da parte dell’utilizzatore di rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore del lavoratore;
10. l’assunzione dell’obbligo da parte dell’utilizzatore di comunicare al somministratore i trattamenti retributivi applicabili ai lavoratori comparabili;
11. l’assunzione da parte dell’utilizzatore, in caso di inadempimento del somministratore, dell’obbligo del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico, nonché del versamento dei contributi previdenziali, fatto salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore.

La lettera di assegnazione ad ogni singola missione deve contenere obbligatoriamente tutte le indicazioni di cui sopra. Nell’indicare tali elementi, le parti devono recepire le indicazioni contenute nei contratti collettivi.

Inoltre, in mancanza di forma scritta con indicazione di quanto citato alle lettere a), b), c), d) ed e) sopra elencate, il contratto è considerato nullo ed i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell’utilizzatore.

Normativa applicabile

Ai contratti di somministrazione si applica, per quanto compatibile, la disciplina del lavoro a termine di cui al D.Lgs. 368/2001.

Diritti e doveri del lavoratore somministrato

Il lavoratore, anche se assunto dall’agenzia somministratrice, svolge la sua attività sotto la direzione e il controllo dell’impresa utilizzatrice. Pertanto, egli è tenuto ad osservare le disposizioni date dall’impresa stessa per l’esecuzione del lavoro, come se fosse un dipendente di quest’ultima. Il lavoratore, inoltre, deve osservare tutte le disposizioni di legge e di contratto collettivo applicate all’impresa utilizzatrice. Egli può fruire di tutti i servizi sociali e assistenziali di cui godono i dipendenti dell’impresa utilizzatrice.

Il lavoratore ha inoltre diritto di svolgere la sua attività per l’intera durata della missione, salvo che non sia stato superato il periodo di prova o che sussista una giusta causa di licenziamento.

Il lavoratore, durante la missione, ha diritto a percepire la stessa retribuzione che spetta ad un lavoratore dell’impresa utilizzatrice che svolge la stessa attività.

Per favorire interventi formativi a favore dei lavoratori assunti con contratto di somministrazione, la legge prevede che le imprese fornitrici siano tenute a versare il 4% delle retribuzioni corrisposte agli stessi lavoratori in un fondo costituito presso il Ministero del Lavoro.

L’impresa fornitrice deve informare i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi allo svolgimento della missione, nonché formarli all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie per lo svolgimento dell’attività prevista. Quest’ultimo obbligo può essere adempiuto anche dall’impresa utilizzatrice, la quale è responsabile delle violazioni delle norme di legge e di contratto collettivo in materia antinfortunistica.

Il lavoratore può esercitare i diritti di libertà e attività sindacale presso l’impresa utilizzatrice e partecipare alle assemblee del personale dipendente. Godono inoltre di uno specifico diritto di riunione, da esercitarsi fuori dall’orario di lavoro in locali messi a disposizione dall’impresa fornitrice.

TEMA: Obbligo scolastico - età lavorativa

DATA: 2 novembre 2010

RIFERIMENTI:

http://www.provincia.torino.it/sportello-lavoro/file-storage/download/pdf/centri_impiego/incentivi/incentivi_lavoro2.pdf

Con il D.Lgs. 181/2000 “Disposizioni per agevolare l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro” integrato e modificato dal D.Lgs. 297/2002 è stata completata la riforma del collocamento ordinario. I Centri per l’Impiego diventano nuovi punti di incontro per lavoratori ed aziende

Obbligo scolastico - età lavorativa

A partire dall’anno scolastico 2007/2008 l’obbligo scolastico diventa di 10 anni e viene perseguito per acquisire un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età.

L'età per l'accesso al lavoro viene elevata da quindici a sedici anni. Il Ministero del Lavoro con nota del 20 luglio 2007 ha chiarito che l'innalzamento dell'età lavorativa da 15 a 16 anni previsto **dalla Legge Finanziaria 2007** decorre dal 1° settembre 2007.
